



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

Collegio Camera Consiglio 2 CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Cabitza

Presidente

dott. Antonio Dessì

Giudice

dott.ssa Elisabetta Murru

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. n. r.g. **6927/2024** Registro Reclami promosso da:

Parte_1

(C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'avv.

Alessandra Armeni, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 22.10.2024,

RECLAMANTE

contro

Controparte_1

(C.F. *C.F._2*),

Controparte_2

(C.F. *C.F._3*)

rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Musa

RECLAMATI

- esaminati gli atti, all'esito della riserva assunta all'udienza collegiale del 25.9.2025;
- letto il reclamo proposto da *Parte_1* avverso il provvedimento del Giudice di prime cure del 7.10.2024, letta le memorie di costituzione presentata nell'interesse dei reclamati;
- letti gli atti del procedimento di prime cure;

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., *Parte_1* ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui aveva chiesto, in via d'urgenza, il riconoscimento del diritto di abitazione sull'immobile sito in Selargius nel Vico I San Salvatore n. 5, asseritamente costituente residenza familiare al momento del decesso della coniuge *CP_3* che ne era proprietaria.

In prime cure il ricorrente aveva sostenuto di vantare tale diritto di abitazione sull'immobile destinato a residenza familiare ai sensi dell'art. 540 cod. civ. nella sua qualità di ex coniuge

separato senza addebito della proprietaria deceduta e, quanto al periculum, aveva rappresentato una situazione di urgenza connessa alle sue precarie condizioni psico fisiche e all'assenza di adeguata dimora.

I figli del ricorrente, CP_1 e CP_2, fin dal giudizio di prime cure si sono opposti alla richiesta evidenziando:

- che il padre aveva abbandonato definitivamente la casa già prima del 2012, trasferendosi altrove (Olbia, Ardea e forse Romania) e recidendo ogni legame familiare;
- Che la casa era abitata solo dalla madre e che CP_1 aveva ristrutturato a proprie spese il piano superiore, rendendolo abitabile;
- Che non corrispondeva al vero che il padre versasse in stato di indigenza.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ritenendo insussistente il *fumus boni iuris* in forza delle argomentazioni che seguono:

- Ha ritenuto che l'immobile avesse perso ogni legame con la funzione di "residenza familiare" da circa un decennio, posto che in epoca successiva alla separazione il Parte_1 non solo si era trasferito nella penisola (dove si era rifatto una vita), ma aveva interrotto del tutto i rapporti con la moglie e con i figli, ormai adulti;
- Ha ritenuto che il fatto che la signora CP_3 avesse continuato a vivere nell'abitazione (di sua proprietà) non fosse sufficiente per mantenere inalterata la "destinazione familiare" a favore del marito superstite;
- Ha ritenuto che la perdita del collegamento di una casa con l'originaria destinazione familiare non si concretizzi solo quando entrambi i coniugi abbiano smesso di viverci dopo la separazione, ma anche quando la casa abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare, situazione che si può verificare anche se uno dei due coniugi, essendone proprietario esclusivo, continui a viverci;
- Ha sottolineato come nel caso di specie la recisione di tale collegamento debba ritenersi chiaramente concretizzata, considerato che i due coniugi si erano separati quando avevano 63 e 64 anni, che i figli, ormai maggiorenni (37 anni CP_1 e 41 anni CP_2), avevano o hanno poi pacificamente smesso di abitare nella casa, che praticamente erano pressoché cessati i rapporti tra i due coniugi separati e tra l'attore e i figli, e che l'attore non ha più messo piede nella casa, essendosi peraltro trasferito quanto meno dal 2013 nella penisola, dove si era pacificamente rifatto una vita.

A sostegno del gravame, il Parte_1 ha dedotto:

- che il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che l'avvenuta separazione avesse reciso il legame con la casa familiare e l'immobile perso la destinazione di residenza familiare, senza tener conto che il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite anche se separato (senza addebito), poiché egli conserva i medesimi diritti successori del coniuge non separato ai sensi dell'art. 548 c.c.;
- che il primo giudice ha disatteso l'orientamento più recente della Suprema Corte (Sent. n. 22566/2023) secondo cui il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato purché l'immobile non sia stato abbandonato da *entrambi* i coniugi; nel caso di specie, la moglie ha continuato ad abitare stabilmente nell'immobile fino al decesso (gennaio 2022), mantenendo così intatta la funzione di "casa familiare" e il collegamento potenziale dello stesso con il nucleo familiare originario;
- che il suo trasferimento nella penisola (Olbia e Ardea) non è stato frutto di una volontà di abbandono definitivo del focolare domestico, bensì una scelta necessitata dalla ricerca di opportunità lavorative non reperibili in loco, pertanto, tale allontanamento non avrebbe dovuto essere interpretato come una rescissione del legame con l'immobile;
- che sussiste il periculum in mora avuto riguardo alla gravità delle sue condizioni economiche e di salute nonché alla sua età avanzata (75 anni, affetto da cardiopatia e diabete) a fronte di un imminente rischio concreto di rimanere senza dimora a causa dell'imminente rilascio dell'attuale alloggio occupato in comodato;
- che in subordine, essendo titolare della quota di 1/3 della proprietà dell'immobile per successione legittima, egli ha comunque diritto all'utilizzo del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. per soddisfare le proprie urgenti esigenze abitative.

*

I resistenti, *CP_1* e *Controparte_2*, si sono opposti al reclamo confermando che il padre aveva reciso ogni legame familiare da oltre un decennio, trasferendosi altrove e disinteressandosi sia della casa che della moglie e dei figli. Hanno inoltre contestato lo stato di indigenza del padre, ritenendo confezionata ad arte la documentazione prodotta per dimostrare l'imminente sfratto dalla sua attuale dimora.

Hanno infine eccepito l'inammissibilità di una nuova *causa petendi* legata alla sussistenza di un diritto dominicale sull'immobile derivante dalla successione ereditaria, in quanto profilo non fatto valere con l'originario ricorso cautelare.

OSSERVA

Il reclamo è infondato e deve essere integralmente respinto per le ragioni che seguono.

Le argomentazioni del Giudice di prime cure debbono essere pienamente condivise, non potendosi nel caso in esame ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* del diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. posto dal [Parte_1](#) a fondamento del ricorso cautelare.

Sebbene sia corretta l'astratta parificazione dei diritti successori tra coniuge non separato e separato senza addebito, l'attribuzione del diritto di abitazione richiede il presupposto oggettivo dell'esistenza di una "casa adibita a residenza familiare" al momento dell'apertura della successione.

Invero, il fulcro della controversia risiede proprio nel concetto di "residenza familiare".

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 15277/2019), i diritti di abitazione e d'uso non spettano al coniuge separato qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare al momento dell'apertura della successione (*in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti di abitazione e d'uso dell'immobile: "I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare"*).

Come già chiarito dal Giudice di prime cure, anche applicando i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22566/2023) ed invocata dal reclamante, il diritto deve essere negato. La Corte ha infatti chiarito che il diritto decade qualora la casa abbia "perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare" (*"I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare"*).

Ebbene, nel caso di specie non può dubitarsi che la condotta del [Parte_1](#), in epoca successiva alla separazione, abbia fatto venire un significativo collegamento tra l'immobile e l'originaria destinazione familiare.

Come chiarito dal Giudice di prime cure, la condotta concreta del reclamante – il quale ha lasciato l'immobile nel 2012 (circa dieci anni prima del decesso della moglie) per trasferirsi dapprima ad Olbia e di seguito nella penisola interrompendo ogni rapporto con i figli e la coniuge - ha reciso definitivamente il collegamento, anche solo potenziale, tra l'immobile e l'originaria destinazione familiare.

Deve quindi escludersi che l'attore abbia acquistato, ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., il diritto di abitazione della casa che era di proprietà della moglie.

La radicale insussistenza del *fumus boni iuris* rende superfluo l'esame del profilo del *periculum*.

Debbono, infine, ritenersi inammissibili le doglianze che si fondano su una diversa causa petendi delle istanze cautelari.

Infatti, mentre in prime cure il *Parte_1* ha fondato la sua richiesta sulla asserita titolarità del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 c.c., soltanto in sede di reclamo ha dichiarato di voler agire, in via subordinata, quale comproprietario dell'immobile.

Come è noto, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. ha effetto devolutivo pieno ma circoscritto all'oggetto della domanda cautelare originaria. Il giudice del reclamo riesamina integralmente l'ordinanza, ma non può conoscere di domande nuove o fondate su presupposti diversi da quelli introdotti in prime cure. La *causa petendi* definisce il contenuto del thema decidendum anche in sede cautelare: modificarla equivale a introdurre una nuova domanda in violazione del principio del contraddittorio e della natura impugnatoria del reclamo. Se fosse consentito in sede di reclamo, all'esito di una valutazione negativa del Giudice di prime cure quanto alla sussistenza della verosimile fondatezza del diritto invocato, indicare un ulteriore e distinto diritto da tutelarsi, verrebbe meno il principio della necessaria strumentalità tra le istanze cautelari e il futuro giudizio di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi delle controversie in materia cautelare di valore indeterminabile di minor complessità.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da

Parte_1 :

- 1) Rigetta il reclamo;
- 2) Dichiarà tenuto e condanna il reclamante alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in € 2.608,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2026

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Elisabetta Murru

La Presidente

Dott.sa Maria Grazia Cabitza